



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI - Ufficio III Viale Giorgio Ribotta, 5  
- 00144 Roma

Registro - classif:

Allegati:

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Teramo izooam-izste
- 5 SET. 2012
N. <u>9983</u> di prot.

Ministero della Salute

0016047-P-03/09/2012

DGSAF



110413562

Assessorati alla Sanità  
delle Regioni Lombardia, Veneto,  
Emilia Romagna e Piemonte

IL.ZZ.SS.

Associazioni di categoria del settore  
avicolo

E per conoscenza,

DG SANCO  
Bruxelles

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALFAP

LORO SEDI

OGGETTO: Focolaio influenza aviaria a bassa patogenicità da virus H5 in Provincia di Brescia. Adozione di misure straordinarie di sorveglianza e controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

- CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificarsi sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità sottotipo H5, in un allevamento di tacchini da carne in provincia di Brescia, situato in un'area a elevata densità avicola (DPPA);
- CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità ed eventualmente evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;
- CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;
- CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;
- RITENUTO necessario che le Regioni, maggiormente a rischio per la presenza di flussi commerciali con la Regione Lombardia, definiscano sulla base della valutazione della situazione epidemiologica le aree nelle quali effettuare in tempi brevi un monitoraggio capillare su vasta scala degli allevamenti avicoli industriali al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;
- CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, possono essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;
- TENUTO CONTO delle problematiche di benessere animale con particolare riguardo ai pulcini di un giorno in incubatoio e al pollame da carne a breve vita della specie Gallus gallus (broiler) destinato alla macellazione;
- ACQUISITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

#### DISPONE

##### - Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

1. Il divieto di movimentazione del pollame, ad eccezione dei pulcini di 1 giorno fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 7 e 8 del presente provvedimento, dalla Regione Lombardia verso la restante parte del territorio nazionale, comunitario e Paesi terzi per un periodo minimo di 10 giorni a far data dall'emanazione del presente provvedimento, al fine di valutare la situazione epidemiologica. Detto periodo minimo viene rivalutato a seguito delle risultanze delle indagini di cui ai successivi punti 2 e 3;
2. l'effettuazione nella Regione Lombardia nell'arco di 10 giorni, a far data dall'emanazione del presente provvedimento, di controlli sierologici e virologici, negli allevamenti di riproduttori, di tacchini da carne e di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. sulla base della valutazione effettuata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, individueranno le aree da sottoporre a monitoraggio straordinario. I controlli sierologici e virologici, da completarsi nell'arco di due settimane a far data dall'emanazione del presente provvedimento, dovranno essere effettuati negli allevamenti di riproduttori, di tacchini da carne e di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso in cui le Regioni non fossero in grado di individuare in tempi brevi l'area a rischio, i controlli andranno attuati su tutto il territorio di competenza;
4. per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione di riproduttori, di tacchini da carne e di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo è consentita previo controllo sierologico e virologico tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;
5. la Regione Veneto individuerà le aree a maggior rischio di diffusione dell'infezione nelle quali disporrà il blocco degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne;
6. inoltre, al fine di impedire la diffusione dell'infezione, in base all'esito di una valutazione di rischio, le Regioni coinvolte dal presente provvedimento decideranno in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale o all'adozione di ogni altra misura sanitaria ritenuta opportuna, nelle aziende, comparti o tipi di produzione mirati.

- Regole per l'accasamento di tacchini

7. Sul territorio della Regione Lombardia è vietato l'accasamento di pulcini di 1 giorno della specie tacchino;
8. è vietato l'accasamento di pulcini di 1 giorno della specie tacchino nelle aree a maggior rischio di diffusione dell'infezione individuate dalla Regione Veneto come previsto al precedente punto 5;
9. in deroga a quanto disposto ai precedenti punti 7 e 8 potrà essere completato l'accasamento negli allevamenti che alla data di emanazione del presente provvedimento avevano già iniziato l'immissione dei volatili.

- Macellazione del pollame provenienti dalla regione Lombardia

10. Trascorso il periodo di blocco delle movimentazioni previste al punto 1, sulla base delle risultanze delle indagini di cui ai punti 2 e 3, nel rispetto delle misure previste dal presente provvedimento, è consentito l'invio di volatili al macello;
11. in deroga a quanto previsto al punto 1, per motivi di benessere animale e tenuto conto che il pollame da carne a breve vita della specie Gallus gallus (broilers), non è mai stato coinvolto nel corso delle pregresse epidemie a bassa patogenicità che hanno interessato il nord Italia, è consentito l'invio di questi volatili verso macelli situati anche al di fuori della Regione Lombardia. Tale movimentazione sarà autorizzata dal Servizio veterinario dell'ASL a condizione che:
  - a) venga effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico,
  - b) gli animali siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione,

- c) gli automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni carico,
- d) tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.

In ogni caso tutto il pollame vivo proveniente dalla Regione Lombardia deve essere macellato in impianti designati dal Servizio Veterinario Regionale competente per territorio sede del macello.

La macellazione del pollame in tali impianti è condizionata all'approvazione del protocollo operativo di cui al successivo punto 17 del presente provvedimento.

- Controlli pre-carico

12. Sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
  - a) ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il carico;
  - b) prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il carico, il controllo dovrà essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
  - c) sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;
13. Sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei riproduttori e delle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
  - a) ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
  - b) prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico;
  - c) sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;
14. Sul territorio della Regione Lombardia la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, delle autorizzazioni all'immissione in natura di selvaggina da penna è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
  - a) ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
  - b) prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e ove possibile in base alla dimensione dell'animale, tamponi tracheali per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico;
  - c) sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;
15. Oltre ai controlli di cui ai precedenti punti 12 e 13, per l'autorizzazione al carico, le Ditte proprietarie degli animali dovranno garantire che:
  - a) gli automezzi siano accuratamente disinfettati prima del carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento

b) gli animali siano trasportati in modo sicuro verso i luoghi di destinazione

c) tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.

Il Servizio veterinario dell'ASL potrà effettuare i prelievi di cui ai precedenti punti 12 e 13 in collaborazione con i veterinari aziendali.

- Monitoraggio straordinario

16. Il monitoraggio straordinario di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere effettuato negli allevamenti intensivi, con prelievo di:

a) tamponi tracheali e campioni di sangue, distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali tipo A e dei sottotipi H5 e H7 negli allevamenti di tacchini da carne, negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo e negli allevamenti di riproduttori con le modalità previste all'allegato 1.

Considerata la necessità di individuare in tempi brevi la possibile diffusione della malattia sul territorio, i prelievi di cui al precedente punto 15, dovranno essere effettuati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL in collaborazione con i veterinari aziendali.

- Separazione funzionale

17. Le aziende avicole operanti sul territorio coinvolto dal presente provvedimento dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi tra la Regione Lombardia e le altre Regioni di cui al presente provvedimento.

Le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario delle Regioni competenti per territorio.

L'attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole.

- Ulteriori misure restrittive

18. Sul territorio interessato dal presente provvedimento, dalla data di adozione dello stesso e per un periodo di tempo da stabilirsi, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l'accasamento a sessi misti. pertanto il carico di tutto l'allevamento per l'invio al macello dovrà essere completato nell'arco di 10 giorni.

19. In deroga al precedente punto, esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni a condizione che:


a) i Servizi veterinari delle ASL, trascorsi 10 giorni dall'inizio del carico delle femmine, effettuino 20 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenzale su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall'inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Se l'allevamento è composto da un solo capannone i prelievi di sangue dovranno essere 10;

b) per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;

c) i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico;

- d) gli automezzi dovranno essere separatamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
- e) tutte le misure di biosicurezza devono essere rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Gaetana Ferri)



*Referenti/responsabili del procedimento*  
*Dott. Vincenzo Ugo Santucci*  
*Dott. Nicola Santini*  
*Dott.ssa Olivia Bessi*



## Allegato I

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i) almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano; e/o
- ii) perlomeno 20 tamponi tracheali/orofaringei.

Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici.

I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

### Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.